



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n°134 del 13 Aprile 2022

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 12 Aprile 2022, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|----------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Valerio | CARVETTA | COMPONENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito

RECLAMO N.31 del calciatore SICILIANO Antonio della società NEW ACADEMY SG.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Rossano di cui al C.U. N.27 del 31/03/2022 con cui è stata inflitta al suddetto calciatore la squalifica per CINQUE gare effettive.

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali relativi all'incontro disputato e la richiesta di riduzione pena a firma di Speranza Luisa , quale genitrice del minore Siciliano Antonio, osserva quanto segue:

la squalifica inflitta al calciatore scaturisce da una gara disputata il 26/3/2022 del campionato "Under 15" provinciale.

Il vigente C.G.S., indica al titolo VII "Disciplina Sportiva in ambito regionale della LND e del settore per l'attività giovanile e scolastica" le norme che regolamentano le sanzioni, i Giudici competenti ed i procedimenti davanti agli organi di Giustizia sportiva.

In particolare, il comma 1 dell'art. 139 recita " Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, ai giudizi di cui all'art.138, comma 1, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare ai sensi dell'art.65, comma 1, lettere a),b),c), e d), si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II".

Ne consegue, perciò, che il reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo per i provvedimenti adottati nei campionati giovanili è regolato dall'art. 76 del C.G.S. che, al secondo capoverso, così recita: " Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare"; il terzo capoverso così recita " Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare".

Considerato che agli atti del fascicolo, ad eccezione della richiesta di riduzione di pena sottoscritta dalla genitrice del calciatore, peraltro priva di autocertificazione relativa alla potestà genitoriale, non v'è altro documento che comprovi la rituale osservanza delle modalità stabilite dal suindicato art. 76 C.G.S.

P.Q.M.

Dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO N. 32 del calciatore signor BLAIOTTA Francesco della società S.S. Trebisacce.**Avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 128 del 31/03/2022 con cui è stata inflitta la squalifica per QUATTRO gare effettive.**

LA CORTE D'APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali relativi all'incontro disputato il giorno 27.3.22 e la richiesta di riduzione della sanzione in epigrafe osserva quanto segue:

I fatti per come acclarati dal Direttore di Gara sono confermati dallo stesso reclamante ,ma tuttavia, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione a tre gare effettive.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione inflitta a BLAIOTTA Francesco a TRE gare effettive.
Dispone la restituzione al reclamante del contributo di accesso alla giustizia sportiva

RECLAMO n° 33 della società A.S.D. CASSANO SYBARIS avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 128 del 31.3.2022 (ammenda di € 400,00)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

Con l'odierno ricorso si impugna la decisione di prime cure con cui è stata comminata un'ammenda di € 400,00 per intemperanze dei tifosi della società Cassano Sybaris.

La reclamante contesta radicalmente gli addebiti ritenendo la sanzione comminata ingiusta in quanto fondata su considerazioni preconcepite nei confronti della propria tifoseria.

Tale assunto non merita pregio in quanto smentito dagli atti ufficiali; pertanto questo Collegio ritiene tuttavia conforme a giustizia ridurre la sanzione a € 200,00 di ammenda.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce l'ammenda a € 200,00.
dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO N.34 della Società ASD MELICUCCO CALCIO**Avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N.128 del 31/03/2022 con cui è stata inflitta l'ammenda di € 250,00.**

LA COMMISSIONE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali relativi all'incontro disputato e la pec, inviata il 1° Aprile 2022, a firma dell'avv. Mario Bonavita, con cui si chiede la revoca dell'ammenda, osserva quanto segue;

Il reclamo avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale è regolato dall'art. 76 del C.G.S. che, al secondo capoverso, così recita: " Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare"; il terzo capoverso così recita " Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare".

Considerato che agli atti del fascicolo, ad eccezione della suddetta pec a firma dell'avv. Mario Bonavita, peraltro senza l'allegazione di apposito mandato rilasciato dal legale rappresentante della ASD Melicucco Calcio, non v'è alcun altro documento che comprovi la rituale osservanza delle modalità stabilite dal suindicato art. 76 C.G.S..

P.Q.M.

Dichiara il reclamo inammissibile e dispone addebitare sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi